

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3801-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE CORRAO)

Comunicata alla Presidenza il 3 maggio 1999

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sul riconoscimento dei titoli e dei certificati di studio a livello elementare e medio o delle loro denominazioni equivalenti, con allegati, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio  
e della programmazione economica**

**e col Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica**

*(V. Stampato Camera n. 5006)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 10 febbraio 1999*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'11 febbraio 1999*

## INDICE

|   |             |   |
|---|-------------|---|
| Relazione .....                                     | <i>Pag.</i> | 3 |
| Pareri:   |             |   |
| – della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente ..... | »           | 4 |
| – della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente ..... | »           | 5 |
| Disegno di legge .....                              | »           | 6 |

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo stipulato con l'Argentina sul riconoscimento dei titoli di studio elementari e medi è volto al fine pragmatico di una comparazione ai fini dell'ammissione ai corsi di studio successivi. Desta perplessità l'istituzione di una commissione di funzionari incaricata di monitorare eventuali modifiche apportate nel corso dell'anno scolastico per accertarne la conformità al modulo riconosciuto: per un'eventualità così minima basterebbe inca-

ricare l'addetto culturale dell'Ambasciata italiana e mantenere un contatto tramite l'Ufficio per i rapporti internazionali all'interno del Ministero della pubblica istruzione.

Con questa osservazione, la Commissione segnala al Governo l'opportunità di una diversa organizzazione di questo tipo di attività, raccomandando comunque l'approvazione del disegno di legge.

CORRAO, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

30 marzo 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

6 aprile 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**

—

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sul riconoscimento dei titoli e dei certificati di studio a livello elementare e medio o delle loro denominazioni equivalenti, con allegati, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2001 e per ciascuno dei bienni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



